



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

VISTO il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

VISTO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 59 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008 n. 121;

VISTO il documento del Consiglio dell’Unione Europea n. 13129/04 denominato “*Piano di azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici – Conclusione del Consiglio*” del 18 ottobre 2004;

VISTO il comma 87 art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il quale, nell’ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, è stato istituito l’apposito capitolo di spesa 7742/3, per l’attuazione del “Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazione dei mercati agroalimentari a norma dell’art. 1, comma 2, lett. e, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’articolo 1;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del “Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009 n. 129, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 74 del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, foglio 303, con il quale è stato approvato il “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato tecnico, che individua gli obiettivi prioritari e strategici per il settore dell’agricoltura biologica e con il quale, tra l’altro, sono state individuate le iniziative finanziabili all’interno dell’Asse 2, Azioni 2.3 “Sostegno all’interprofessione” e 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori”;

RITENUTO opportuno tener conto delle conclusioni emerse dal Congresso finale degli Stati generali sull’agricoltura biologica ed in particolare della necessità di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di prodotti biologici, favorendo la connessione della produzione con la domanda, nonché l’importanza di una politica di investimento nell’organizzazione della filiera e l’insufficienza dell’assistenza tecnica specificamente diretta all’agricoltura biologica;

VISTO il Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 23 agosto 2010, con il quale sono state definite le iniziative da finanziare nell’ambito delle Azioni 2.3 “Sostegno all’interprofessione” e 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori” dell’Asse 2 del “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato;

VISTA la comunicazione con la quale la Commissione Europea ha registrato in esenzione, ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006, gli aiuti previsti dal Decreto sopracitato con il numero XA136/2010;

VISTO il Decreto Dipartimentale 22 novembre 2010, n. 18149 con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Azione 2.3 “Sostegno all’interprofessione” di cui all’art. 2, punti 1 e 2, del Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468 e dell’Azione 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori” di cui all’art. 3 dello stesso decreto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

CONSIDERATO che l'art. 5 del Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468 ha previsto per la realizzazione delle azioni anzi citate, uno stanziamento complessivo di euro 2.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00, per il finanziamento di progetti per il "Sostegno all'interprofessione" ed euro 1.100.000,00 per il finanziamento di progetti per "Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori", riservando all'Amministrazione la possibilità di modificare il riparto delle risorse stanziare;

VISTO il Decreto Dipartimentale 22 dicembre 2010 n. 20734 con il quale è stata aumentato di euro 251.544,25 lo stanziamento disponibile per il finanziamento dei progetti previsti all'art. 2 punto 2 del Decreto 26 luglio 2010 n. 11468, diminuendo di pari importo quello per il finanziamento dei "progetti pilota" di cui all'art. 2, punto 1, del decreto medesimo;

CONSIDERATO che rispetto allo stanziamento complessivo di euro 2.100.000,00, risultano disponibili euro 83.000,00 per l'Azione 2.3 ed euro 819.900,00 per l'Azione 2.4 del citato Programma d'azione, a causa della mancanza di progetti ammissibili a finanziamento;

VISTO il Decreto del Ministro 27 dicembre 2010 n. 6312 e successive modificazioni, che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva del Ministro del 23 giugno 2010 n. 6212, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 luglio 2010, Reg. 3 fgl. n. 283 "Indirizzi Generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2010", prevede, tra l'altro, l'attivazione di procedure idonee a consentire la presentazione di nuovi progetti relativi alle sopracitate azioni al fine di consentire l'attuazione di attività già programmate;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto del Ministro 27 dicembre 2010 n. 6312 già citato, è necessario consentire il finanziamento delle attività indicate all'art. 2.1 ed all'art. 3 del richiamato Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468 prevedendo la presentazione di nuovi progetti;

VISTA la Circolare 12 agosto 2005 n. 91382 "Criteri e modalità di rendicontazione, varianti e proroghe" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario definire le modalità attuative dell'intervento pubblico.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETA

Art. 1
Finalità

In relazione agli obiettivi fissati dal “*Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2008-2009*”, il presente decreto individua le iniziative da finanziare per sostenere l’interprofessione e le organizzazioni dei produttori.

Tali iniziative, previste agli artt. 2 “*Sostegno all’interprofessione*” e 3 “*Iniziative delle organizzazioni dei produttori*” del presente Decreto, sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare l’organizzazione dell’offerta, sostenendo l’associazionismo tra aziende;
- favorire la concentrazione dell’offerta dei prodotti biologici;
- favorire lo sviluppo di forme contrattuali interprofessionali che consentano di riequilibrare il potere lungo la filiera tra produttori, intermediari e dettaglianti;
- favorire la costituzione di strutture e reti di vendita con carattere di continuità;
- sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle piattaforme logistiche specializzate per il biologico;
- migliorare l’efficienza della filiera ottimizzando i processi produttivi e/o i circuiti di raccolta o di trasformazione, creando economie di scala, anche allo scopo di ridurre i prezzi al consumo e garantire la giusta remunerazione ai produttori;
- sostenere azioni di divulgazione e comunicazione del settore biologico;
- sostenere lo sviluppo dell’agricoltura biologica.

Art. 2
Sostegno all’interprofessione

Nell’ambito dell’Asse 2, Azione 2.3 “*Sostegno all’interprofessione*” del Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici, possono essere finanziate azioni coordinate tra produttori, trasformatori e distributori, garantite da accordi scritti, che prevedono la realizzazione di un “*progetto pilota*” finalizzato ad almeno una delle seguenti azioni:

- creazione e sviluppo di forme innovative di commercializzazione (con l’esclusione di portali internet);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- creazione o potenziamento delle piattaforme logistiche specializzate per il biologico (impianti comuni di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione, ecc);
- acquisto/leasing/noleggio di attrezzature dedicate;
- altre azioni per il rafforzamento della filiera, rispondenti agli obiettivi di cui all'art. 1.

Sono ritenuti ammissibili i seguenti costi:

- spese per l'acquisto/leasing/noleggio di attrezzature "dedicate" nonché per la realizzazione/acquisizione/potenziamento di impianti di stoccaggio, stagionatura, conservazione e trasformazione, ecc., per la costituzione/ampliamento di centri unici di commercializzazione dei prodotti;
- spese per il personale dedicato al progetto, l'organizzazione di incontri, gruppi di lavoro e comitati tecnici, spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti, spese di coordinamento, spese per la redazione e pubblicazione di atti e documenti tecnici, spese per le prestazioni immateriali connesse al progetto (assistenza tecnica, studi speciali e altri servizi di consulenza). Dette spese dovranno essere funzionali alla realizzazione del progetto pilota.

Tali progetti potranno usufruire di un contributo massimo pari all'80% del costo totale del progetto e comunque non superiore ad euro 83.000,00.

Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) riuniscono o si impegnano a riunire con atto pubblico operatori di tutti i segmenti della filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione);
- b) operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;
- c) almeno uno dei soggetti che partecipa all'aggregazione abbia, da solo, sedi operative in almeno 3 Regioni.

Il requisito di "operare esclusivamente nell'ambito del settore biologico e biodinamico" riguarda tutti i soggetti che partecipano all'ATI e/o che svolgono almeno un'attività prevista dal progetto.

In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è il capofila che deve essere indicato nella fase di presentazione del progetto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Le attività di cui sopra sono finanziate nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1998/2006.

Art. 3

Iniziative delle organizzazioni dei produttori

Nell'ambito dell'Asse 2, Azione 2.4 *"Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori"* del Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici potranno essere finanziate:

- azioni di informazione e divulgazione che prevedono l'utilizzo delle diverse forme di comunicazione (video, giornali, eventi, etc);
- corsi di formazione diretti agli operatori biologici del settore primario;
- assistenza tecnica non ordinaria.

Sono ritenuti ammissibili:

- le spese per la partecipazione a mostre e fiere (iscrizione, spese di viaggio e soggiorno, pubblicazioni, affitto stand, premi per concorsi);
- le spese inerenti l'organizzazione del programma di formazione e le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti;
- i costi dei servizi di consulenza e assistenza tecnica forniti da terzi purché essi non rivestano carattere continuativo o periodico né siano connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e i servizi di pubblicità.

Tutte le attività non devono prevedere alcuna forma di trasformazione e/o di commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto previsto all'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1857/2006 né riferimenti a marchi commerciali o di singole società. In caso di partecipazione ad eventi (concorsi, mostre, fiere, ecc) è ammessa esclusivamente la fornitura di campioni gratuiti e degustazioni gratuite.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tali progetti potranno usufruire di un contributo massimo pari all'80% del costo totale del progetto e comunque non superiore ad euro 102.000,00.

Sono ammesse a presentare i progetti:

- le Organizzazioni di Produttori e le loro Unioni riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 2200/96. Le Organizzazioni di Produttori devono essere riconosciute per i prodotti biologici o avere un volume di fatturato commercializzato di prodotto biologico pari ad almeno il 20% del totale. Le Unioni di Organizzazioni di Produttori devono avere al loro interno almeno 8 Organizzazioni di Produttori tra quelle riconosciute per i prodotti biologici e quelle che hanno un volume di fatturato commercializzato di prodotto biologico pari ad almeno il 10% del totale;
- le Associazioni di Produttori che abbiano una rappresentanza interregionale e un volume di attività calcolato sulla media delle entrate di bilancio degli ultimi 3 anni pari ad almeno 100.000,00 euro, siano costituite da operatori biologici. Dette Associazioni devono operare esclusivamente nel settore biologico e/o biodinamico. Per Associazioni di Produttori che abbiano una rappresentanza interregionale si intendono associazioni che riuniscono operatori del settore o loro associazioni/aggregazioni, anche a carattere interprofessionale, con sedi operative in almeno 5 Regioni coinvolte nel progetto.

In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è il capofila che deve essere indicato nella fase di presentazione del progetto.

Le attività di cui sopra sono finanziate nel rispetto delle modalità di cui all' art. 15, par. 2, lett. a), c), d) e f) del Reg. (CE) n. 1857/2006 e sono rivolte esclusivamente al settore dell'agricoltura biologica.

Il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini di dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Si evidenzia che nell'ambito dell'azione relativa alle informazioni indirizzate all'esterno del settore non possono essere previste le attività indicate al punto 152 delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato.

Nell'ambito delle singole iniziative non potrà essere prevista la concessione di pagamenti diretti ai singoli produttori di biologico.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente articolo deve essere garantito a tutti i produttori, compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Art. 4

Termine per la realizzazione dei progetti

1. La realizzazione delle attività deve essere completata entro 20 mesi dalla data di registrazione, da parte dell'organo di controllo, del Decreto di concessione contribuito.
2. Nel caso di realizzazione del progetto pilota, il beneficiario si impegna a proseguire le attività per ulteriori 12 mesi.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

Art. 5

Stanziamiento disponibile

Lo stanziamento complessivo disponibile è di euro 902.900,00, così articolato tra le azioni:

- A) *Sostegno all'interprofessione*: importo massimo di euro 83.000,00 euro per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

B) *Iniziative delle organizzazioni dei produttori*: importo massimo di euro 819.900,00.

Qualora si rendano disponibili risorse in una delle diverse azioni l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il riparto delle risorse stanziato.

Le risorse previste dal presente articolo possono essere incrementate in relazione alle domande presentate e alla disponibilità di risorse aggiuntive.

Art. 6

(Modalità di presentazione dei progetti)

I progetti devono essere redatti utilizzando esclusivamente i format allegati al presente Decreto.

In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:

1. presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità (allegando la relativa documentazione giustificativa);
2. criticità del contesto ed obiettivi del progetto;
3. descrizione del progetto:
 - 3.1 obiettivi perseguiti e risultati attesi,
 - 3.2 descrizione delle azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto,
 - 3.2 tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi),
 - 3.3 metodo di valutazione ed indicatori utilizzati.
4. Piano finanziario del progetto (dettagliato per anno) con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.
5. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la valutazione, il monitoraggio e la verifica amministrativa, determinata applicando al totale delle spese ammissibili la percentuale dello 0,7 % per consentire di corrispondere i gettoni di presenza di cui al Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tale importo, pur essendo a carico del proponente, non è conteggiato come quota di cofinanziamento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.

I progetti devono pervenire in duplice copia, accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento alla sezione “concorsi e gare” del sito www.politicheagricole.it. L'indirizzo al quale devono pervenire i progetti è:

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio agricoltura biologica SAQ X
Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma*

I progetti devono pervenire in plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

“NON APRIRE - Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2008-2009 – Asse 2, Azione ___ (specificare se 2.3 “Sostegno all'interprofessione” o 2.4 “Iniziativa delle organizzazioni dei produttori”).

I progetti pervenuti dopo il termine fissato, non fa fede il timbro postale, e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente Decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

Art. 7

(Ammissibilità dei progetti)

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

a) è presentato dai soggetti indicati agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- b) perviene entro e non oltre la data di scadenza e nei modi indicati all'articolo 6 del presente provvedimento;
- c) rispetta gli importi indicati agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento;
- d) è redatto utilizzando esclusivamente i format allegati e completo di tutte le informazioni richieste;
- e) ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a punti 60.

2. I progetti delle graduatorie di cui al comma 1 verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 8

(Istruttoria e valutazione dei progetti)

I progetti sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione di valutazione tecnico-amministrativa, nominata dal Capo Dipartimento, sulla base dei criteri di seguito riportati:

- ❖ numero dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, intesi come soggetti che svolgono almeno un'attività prevista dal progetto: max punti 10;
- ❖ chiarezza nella presentazione del progetto: max punti 10;
- ❖ coerenza degli obiettivi del progetto con quelli previsti all'art. 1 del presente avviso: max punti 10;
- ❖ congruità del finanziamento richiesto con gli obiettivi del progetto: max punti 10;
- ❖ trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi: max punti 10;
- ❖ coinvolgimento nella realizzazione del progetto di un numero di sedi operative regionali maggiore del minimo richiesto: max 10.
- ❖ numero delle filiere e delle produzioni biologiche a denominazione di origine coinvolte nel progetto: max punti 10;
- ❖ maggiore cofinanziamento in termini assoluti: max punti 20;
- ❖ ai soggetti i cui progetti non figurano nella graduatoria di cui al D.D. n. 18149 del 22 novembre 2010: 10 punti.

Sulla base del punteggio assegnato è redatta, per ciascuna azione di cui agli artt. 2 e 3, una graduatoria dei progetti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate, nell'ambito di altri progetti dello stesso avviso e di altri progetti già approvati e/o in corso di realizzazione.

Il Ministero ha altresì la facoltà di chiedere al proponente specifiche di carattere tecnico.

La percentuale di contributo concedibile può essere modificata in funzione del numero di progetti presentati e inclusi nelle graduatorie.

L'articolazione delle voci di spesa ammesse, le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese, sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9

(Modalità di finanziamento)

1. Il finanziamento è erogato come segue:

- acconti fino al 90% in due ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione erogata;
- 10% a saldo al positivo esito della verifica, da parte della Commissione ministeriale, della rispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato.

2. E' consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 10

(Monitoraggio dei progetti)

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi e attraverso richieste e visite in loco da parte di commissioni di monitoraggio a tal fine nominate, avvalendosi anche di esperti del settore.
2. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili ai progetti devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del finanziamento o del cofinanziamento concesso dal Ministero.

Art. 11

(Riuso dei progetti)

I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

Art. 12

(Documenti ed informazioni)

Il presente provvedimento è pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in versione integrale alla Sezione "Concorsi e gare" del sito del Ministero www.politicheagricole.gov.it e su www.sinab.it.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 13
(Esenzione)

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono erogati in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativamente all'azione indicata all'art. 2 punto 1 del presente provvedimento, ed in conformità agli artt. 14, par. 2 e 15 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativamente alle azioni indicate all'art. 3 del presente provvedimento.

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 che disciplinano la compatibilità degli aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità e le prestazioni di assistenza tecnica con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non obbligano alla notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato.

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione Europea.

Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea dell'avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldugno